

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **122/1977** (ECLI:IT:COST:1977:122)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **MALAGUGINI**

Udienza Pubblica del **11/05/1977**; Decisione del **15/06/1977**

Deposito del **20/06/1977**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8921**

Atti decisi:

N. 122

SENTENZA 15 GIUGNO 1977

Deposito in cancelleria: 20 giugno 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 176 del 29 giugno 1977.

Pres. ROSSI - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 573 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1974 dal pretore di Roma, nel procedimento penale a carico

di Nicola Aliotta, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 1977 il Giudice relatore Alberto Malagugini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Nicola Aliotta, per la sottrazione consensuale di Maria Rinaldi, di anni 20, all'esercente la patria potestà su di lei, il pretore di Roma, con ordinanza 21 dicembre 1974, ha ritenuto "rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 573 del codice penale, nella parte in cui non consente di estendere la incriminazione al minore concorrente necessario nel reato, costringendo nel contempo la partecipazione psichica del minore (stesso) entro uno schema sterile e pregiudizievole per la responsabilità penale personale dell'imputato".

Ad avviso del giudice a quo, la norma denunziata, secondo l'interpretazione datane dalla più diffusa dottrina e unanimemente dalla giurisprudenza, nell'escludere la punibilità del minore, darebbe luogo, anzitutto, ad un'ingiustificabile diseguaglianza di trattamento in materia penale, per non tener nel debito conto l'evoluzione psico-fisica dei minori nell'epoca attuale e la loro maturità intellettuale, specialmente nell'età compresa fra i 18 e i 21 anni.

Sempre secondo il giudice a quo, si avrebbe, poi, una lesione del principio "della responsabilità penale personale dell'imputato" in quanto la posizione volitiva del minore sarebbe ridotta nello schema normativo del mero consenso, anche nei casi in cui quest'ultimo fosse l'esclusivo protagonista dell'attività criminosa, ed il soggetto incriminato dalla norma venisse a trovarsi in una posizione del tutto passiva di acquiescenza.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

2. - Innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Dopo aver accennato all'opinione dottrinale, secondo la quale il minore consenziente sarebbe coautore del fatto e personalmente responsabile dell'azione delittuosa, l'Avvocatura osserva che, secondo l'opposto (e più diffuso) orientamento prevalente in dottrina e senza contrasti in giurisprudenza, la disposizione censurata troverebbe la sua ratio nell'esigenza di tutelare la famiglia di cui il minore fa parte e quindi di evitare l'offesa ad un bene che è anche di quest'ultimo. In presenza di un fatto compiuto in danno di se come in altre ipotesi penalmente apprezzate, ragionevolmente il legislatore avrebbe escluso che sia punito il minore, nei cui confronti potrebbero essere adottate le misure previste dal codice civile.

Deduce, infine, l'Avvocatura che la incriminazione del minore costituirebbe grave remora alla presentazione della querela e ciò renderebbe praticamente inefficace la tutela cui è diretta la norma impugnata.

Considerato in diritto:

1. - Viene sottoposta alla Corte la questione se l'art. 573 del codice penale violi gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non consente di estendere la incriminazione al minore sottratto con il di lui consenso e "costringe nel contempo la partecipazione psichica di esso minore entro uno schema sterile e pregiudizievole per la responsabilità penale dell'imputato".

2. - La questione è inammissibile per manifesta irrilevanza.

L'eventuale estensione al minore, qualificato dal giudice a quo concorrente necessario nel reato, della incriminazione di cui all'art. 573 del codice penale, non spiegherebbe effetto di sorta nel caso di specie, per il tassativo disposto degli artt. 25, comma secondo, della Costituzione, e 2 del codice penale.

Neppure una decisione del genere resa dalla Corte potrebbe incidere sulla posizione dell'imputato, che risponde e continuerebbe a rispondere unicamente del proprio fatto doloso, quale apprezzabile dal giudice, in tutti i suoi aspetti, con gli strumenti e nei limiti stabiliti dall'ordinamento.

La questione posta dal giudice a quo e che sollecita alla Corte una scelta di politica legislativa ad essa estranea, è, dunque, manifestamente irrilevante, anche a prescindere dal fatto che, con l'entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39, la sottrazione ex art. 573 del codice penale è punibile soltanto se commessa nei confronti di persona che abbia compiuto gli anni quattordici ma non abbia ancora compiuto gli anni diciotto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 573 del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.